



Regione Umbria



**l'Italia rinasce
con un fiore
vaccinazione
anti-Covid 19**

Emergenza Coronavirus - Ordinanze regionali in sintesi

Ordinanze della Presidente della Giunta regionale

che si aggiungono agli atti emanati a livello nazionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

<https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12>

Ulteriori misure emergenza da COVID – dal 12 aprile al 24 aprile 2021



l'Italia rinasce
con un fiore
vaccinazione
anti-Covid 19

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 28 del 9 aprile 2021

[Consulta il documento](#)

A decorrere dal 12 aprile 2021 e fino al 24 aprile 2021

[OPGR n. 28 – 9 aprile 2021](#)

Art.1

1. Dal 12 al 13 aprile 2021 in tutta la Regione le attività scolastiche di tutte le classi delle **scuole secondarie di II° grado**, statali e paritarie, si **svolgono esclusivamente con modalità a distanza**. Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP.

2. Dal 14 al 24 aprile 2021 in tutta la Regione, in applicazione del [D.L. 1 aprile 2021 n. 44](#), le attività didattiche delle scuole secondarie di II° grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% degli studenti. Tali disposizioni si applicano anche agli studenti iscritti per l'anno 2020/2021 ai corsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) presso agenzie formative e gli istituti Professionali statali in regime di sussidiarietà.

Art.2

In tutta la regione è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:

- per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dalla Regione;
 - per la caccia di selezione con le modalità previste dal calendario venatorio, nel distretto di iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie autorizzate;
- per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo quali l'attività di ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nell'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, nelle aziende faunistico-venatorie e agriturismo venatorie;
- per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d'acqua secondo il calendario approvato dalla regione.

Art. 3

- In tutta la regione **sono sospese tutte le attività realizzate in presenza o in spazi aperti** o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. • È consentita la realizzazione di attività coristiche realizzate in forma individuale inerenti a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle **arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere**, muniti di mascherine FFP2 e a distanza interpersonale di almeno 2 metri e fatto salvo il rigoroso rispetto delle altre norme di prevenzione.
 - Sono consentite le attività di prove e produzione, e gli spostamenti all'interno della regione, ai professionisti dello spettacolo dal vivo muniti di contratto di convocazione prove ed iscritti alla cassa previdenziale afferenti i settori della danza, del teatro, del cinema e della musica nel rigoroso rispetto delle disposizioni del [D.L. 1 aprile 2021 n. 44](#).

Art. 4

In tutta la regione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del [DPCM 2 marzo 2021](#) e confermate dall'art. 1 c. 1 del [D.L. 1 aprile 2021 n. 44](#). Sono pertanto sospese: • le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; • l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento degli sport di contatto nonché le gare e agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale. • Fermo restando quanto previsto al comma 1, sempre in base agli art. 17 e 18 del DPCM 2 marzo 2021 e confermate dall'art. 1 c. 1 del D.L. n. 44/2021, a decorrere **dal 12 aprile 2021 e fino al 30 aprile 2021**, in tutta la regione, sono consentite: • l'attività sportiva all'aperto per le persone non autosufficienti; • l'attività sportiva di base svolta all'aperto presso i centri sportivi; le attività di palestre, piscine, per le attività riabilitative o terapeutiche; • le attività dei centri di riabilitazione; gli eventi riconosciuti di preminente interesse nazionale.

Art.5

1. In tutta la regione gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita (L.R. n.10/2014) hanno l'obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:

- misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di medie e grandi superfici;
 - mantenimento in tutte le attività del distanziamento interpersonale non inferiore a due metri;
 - garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno 2 volte al giorno; • obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti monouso;
 - garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d'aria tarati al massimo livello; • accessi regolamentati.
2. Ai centri commerciali si applicano le disposizioni di cui all'[allegato 4](#) con una capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori.

Art. 6

- 1) È vietata l'apertura nelle giornate di **domenica** degli esercizi commerciali di vicinato, medie grandi superfici di vendita, ad esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari, commercio di autoveicoli e moto cicli, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi.
2. **Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali**, nonché dei mercati, parchi commerciali ad eccezione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari.

Art. 7

1. In tutta la Regione è disposto: • il divieto di consumazione di bevande alcoliche all'aperto nei luoghi pubblici per tutto il giorno; • il divieto di assembramento nei luoghi pubblici nonché in prossimità di pubblici esercizi, durante il consumo di alimenti e bevande; • il divieto di distribuzione di alimenti e bevande dei distributori automatici, dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo.

Art. 8

1. In tutti i luoghi chiusi della Regione in cui vengono esercitate attività quali parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, toelettatori, lavanderie e tintorie, **è obbligatorio** da parte degli esercenti e degli operatori l'utilizzo di dispositivi di protezione FFP2 certificati.
2. **È raccomandato** in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui sono esercitate tutte le altre attività economiche e produttive che prevedono l'interazione con la clientela, **l'utilizzo da parte degli operatori di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2** certificati ai sensi della normativa vigente.
3. **È altresì raccomandato ai clienti delle attività economiche e produttive di cui ai commi 1 e 2 l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2** certificati ai sensi della normativa vigente.

Art. 9

1. I Servizi ordinari di trasporto pubblico locale eserciti nel Bacino 1 e 2 della Prov. di Perugia, affidati alle Società Ishtar S.c.ar.l. e TPL Mobilità S.c.ar.l., e nel Bacino 3 della Prov. di Terni, affidati alla Società ATC&Partners S.c.ar.l., **rispettano il livello di esercizio «scolastico»**, secondo i programmi di esercizio predisposti dalle Società e consultabili sul sito www.fsbusitalia.it.

I servizi ordinari sono integrati con servizi aggiuntivi predisposti secondo gli orientamenti emersi nei Tavoli di Coordinamento, presieduti dai Prefetti di Perugia e Terni, così come previsto dal DPCM del 3 dicembre 2020, e riportati negli [Allegato 1](#) e [Allegato 2](#), rispettivamente per il periodo 12-13 aprile 2021 e dal giorno 14 aprile 2021 al giorno 24 aprile 2021.

Di stabilire che per l'effettuazione dei suddetti servizi aggiuntivi di TPL, potranno essere utilizzate anche autovetture a uso terzi; conseguentemente, i mezzi di cui all'[Allegato 3](#), sono autorizzati all'esplicitamento dei servizi aggiuntivi.

Ulteriori misure emergenza da COVID – dal 7 aprile all'11 aprile 2021



Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 27 del 2 aprile 2021

[Consulta il documento](#)

A decorrere dal 7 aprile 2021 e fino all'11 aprile 2021

[OPGR n. 27 – 2 aprile 2021](#)

Art.1

In tutto il territorio regionale le attività scolastiche e didattiche delle **classi seconde e terze** delle scuole secondarie di **1° grado e di tutte le classi delle scuole secondarie di 11° grado**, statali e paritarie, **si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.**

Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di 11° grado statali e paritarie e nei corsi IeFP. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza degli alunni con disabilità, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione 134 del 9 ottobre 2020.

Art.2

In tutta la regione è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:

- per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dalla Regione;
- per la caccia di selezione con le modalità previste dal calendario venatorio, nel distretto di iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie autorizzate;
- per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo; ● per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d'acqua secondo il calendario approvato dalla regione.

Art. 3

In tutta la regione **sono sospese tutte le attività realizzate in presenza o in spazi aperti** o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.

Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.

È consentita la realizzazione di attività consistenti realizzate in forma individuale inerenti a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere, muniti di mascherine FFP2 e a distanza interpersonale di almeno 2 metri e fatto salvo il rigoroso rispetto delle altre norme di prevenzione.

Art. 4

In tutta la regione si applicano le disposizioni del [Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44](#). Sono pertanto sospese: ● le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; ● l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, anche se svolte all'aperto.

Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, le attività sportive e ludico-motoria di gruppo presso parchi e aree verdi, nonché l'utilizzo delle aree gioco dei medesimi. Ai sensi del D.L. n. 44/2021, è consentita l'attività sportiva all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, in ogni caso nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 2 metri per l'attività sportiva, e di almeno 1 metro per ogni altra attività.

Art. 5

In tutta la regione, gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita, **sono obbligati** alle seguenti disposizioni: ● misurazione della temperatura; ● distanziamento interpersonale non inferiore ai 2 metri; ● pulizia e igiene ambientale almeno due volte al giorno; ● messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; ● garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d'aria tarati al massimo livello. Ai centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture assimilabili come individuati dal [D.L. n. 44/2021](#), si applicano le disposizioni di cui all'[allegato 1](#) con una capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori.

Art.6

1) Dal 7 aprile 2021 all'11 aprile 2021, è vietata l'apertura nelle **giornate di domenica** degli esercizi commerciali di vicinato, medie grandi superfici di vendita, a esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari, commercio di autoveicoli e motocicli, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi.

2) È altresì vietato nelle giornate di domenica, per il medesimo periodo, l'esercizio di attività commerciali su aree pubbliche, ad esclusione dei generi alimentari e prodotti agricoli e florovivaistici.

3) Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali nonché dei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle attività commerciali di cui al paragrafo 1.

Art.7

A decorrere dal 7 aprile 2021 e fino all'11 aprile 2021, in tutto il territorio regionale è disposto:

- il divieto di consumazione di bevande alcoliche all'aperto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, per l'intera giornata;
- il divieto di assembramento nei luoghi pubblici e aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici esercizi, esercizi commerciali e artigianali durante il consumo di alimenti e bevande;
- il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo.

Art. 8

In tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui vengono esercitate attività commerciali e artigianali che prevedono la prestazione di servizi alla persona, quali parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, tolettatori, lavanderie e tintorie, è obbligatorio da parte degli esercenti e degli operatori **l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati** ai sensi della normativa vigente.

È raccomandato in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui sono esercitate tutte le altre attività economiche e produttive che prevedono l'interazione con la clientela, nonché nei luoghi chiusi anche in assenza di interazione con la clientela, l'utilizzo da parte degli operatori di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati.

Art. 9

Dal 7 aprile 2021 all'11 aprile 2021, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale eserciti nel Bacino 1 e 2 della Provincia di Perugia, affidati alle Società Ishtar S.c.a.r.l. e TPL Mobilità S.c.a.r.l., e nel Bacino 3 della Provincia di Terni, affidati alla Società ATC&Partners S.c.a.r.l., rispetteranno il livello di esercizio «non scolastico», secondo i programmi di esercizio già predisposti dalle stesse Società e consultabili sul sito [www.fsbusitalia.it](#).

Le Aziende di TPL sopra indicate dovranno adottare le misure organizzative previste dal [DPCM 14 gennaio 2021](#) e s.m.i. nonché le nuove disposizioni eventualmente adottate, garantendo il regolare trasporto degli utenti, nel rispetto della percentuale massima di capienza sugli autobus, pari al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.

Art. 10

È fortemente raccomandato agli Enti locali di vigilare e porre in essere ogni utile iniziativa e attivare tutte le misure necessarie e idonee al fine di assicurare il rispetto puntuale da parte della cittadinanza delle norme e delle prescrizioni relative alla prevenzione del contagio e in particolare delle norme afferenti gli spostamenti consentiti ai sensi del [Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44](#).

Art. 11

La presente ordinanza è pubblicata nel [sito istituzionale](#) e nel [Bollettino Ufficiale della Regione Umbria](#).

Ulteriori misure emergenza COVID-19 – dal 28 marzo al 6 aprile 2021

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 26 del 26 marzo 2021

[Consulta il documento](#)

A decorrere dal 28 marzo 2021 e fino al 2 aprile 2021 e nella giornata del 6 aprile 2021

Art.1

All'articolo 2 della [ordinanza della Presidente della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 25](#) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:



3 bis.

A decorrere dal 28 marzo 2021 e fino al 2 aprile 2021, nonché nella giornata del 6 aprile 2021, è consentito lo spostamento esclusivamente nella provincia di residenza, domicilio o abitazione **per l'esercizio della pesca sportiva, dilettantistica e amatoriale ai soggetti muniti di licenza di pesca**. Le attività di pesca sono consentite con l'obbligo di rientro nella medesima giornata presso la propria residenza domicilio o abitazione. Con riferimento alle attività di vigilanza ittica volontaria sono consentiti gli spostamenti all'interno del territorio provinciale delle guardie ittiche volontarie di cui all'articolo 42 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15. Le attività di pesca altresì sono consentite nel rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 2 metri indossando dispositivi di protezione individuale di protezione delle vie respiratorie nonché nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al regolamento regionale 15 febbraio 2011, n. 2.



3 ter.

Per il medesimo periodo di cui al comma precedente è consentito lo spostamento esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione per l'esercizio delle attività di pesca sportiva, dilettantistica ed amatoriale in forma individuale nei laghetti di pesca sportiva di cui all'articolo 37 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 con esclusione dell'effettuazione di qualsiasi forma di competizione o gara. Per le finalità di cui al periodo precedente sono derogate le disposizioni degli articoli 3 e 4. Le attività di pesca sono consentite nel rispetto del distanziamento di almeno 2 metri indossando dispositivi di protezione, nonché nel rispetto delle prescrizioni di cui al [Regolamento regionale 15 febbraio 2011, n. 2](#).



Art. 2

All'articolo 3 dell'ordinanza della Presidente della Giunta regionale 19 marzo 2021, n. 25 dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:



"5.

Sono consentite le attività di prove e produzione, ed i relativi spostamenti all'interno del territorio regionale, ai soggetti professionali ed ai professionisti dello spettacolo dal vivo, muniti di contratto di convocazione prove ed iscritti alla cassa previdenziale, **nei settori della danza, del teatro, del cinema e della musica** nel rigoroso rispetto delle disposizioni del [DPCM 2 marzo 2021](#)."



Ulteriori misure emergenza da COVID – dal 22 marzo 2021 a 6 aprile 2021



Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 25 del 19 marzo 2021

[Consulta il documento](#)

A decorrere dal 22 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021

[OPGR n. 25 – 19 marzo 2021](#)

Art.1

In tutto il territorio regionale le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Per lo stesso periodo nel territorio dei Distretti Sanitari, nonché nei comuni di Amelia e Giove, di cui all'[allegato 1](#), individuati dal Commissario Emergenza Covid-19: a) sono sospesi tutti i servizi educativi per l'infanzia – fino a 36 mesi di età (L.R. n.30 22/12/2005); b) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2, comma 5 del D.Lgs. n. 65 del 13/04/2017; c) le attività scolastiche di tutte le classi delle scuole primarie si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.

Art.2

In tutta la regione è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:

- per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dalla Regione;
- per la caccia di selezione con le modalità previste dal calendario venatorio, nel distretto di iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie autorizzate;
- per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo;
- per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d'acqua secondo il calendario approvato dalla regione.

Art. 3

In tutta la regione **sono sospese tutte le attività realizzate in presenza o in spazi aperti** o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.

Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.

È consentita la realizzazione di attività consistenti realizzate in forma individuale inerenti a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale.

Art. 4

In tutta la regione si applicano le disposizioni dell'art. 41 del [DPCM 2 marzo 2021](#). Sono pertanto sospese: ● le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; ● l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, anche se svolte all'aperto presso i centri e circoli sportivi, pubblici e privati. Sono sospese le attività di **gare e competizioni** riconosciute di interesse dal Coni, CIP e dalle rispettive federazioni nazionali in relazione agli sport di squadra e di contatto ([provvedimento Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020](#)). Sono sospesi gli **allenamenti e la preparazione atletica** anche individualmente, sia al chiuso che all'aperto per gli atleti delle società dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto.

Art. 5

In tutta la regione, gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita, **sono obbligati** alle seguenti disposizioni: ● misurazione della temperatura; ● distanziamento interpersonale non inferiore ai 2 metri; ● pulizia e igiene ambientale almeno due volte al giorno; ● messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; ● garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d'aria tarati al massimo livello. Ai centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture assimilabili di cui all'articolo 26 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021, si applicano le disposizioni di cui all'[allegato n. 2](#) con una capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori.

Art.6

1) Dal 20 marzo 2021 al 6 aprile 2021, è vietata l'apertura **dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica** degli esercizi commerciali classificati medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, a esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, ottici, generi alimentari, commercio di autoveicoli e motocicli, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi.

2) È vietata l'apertura nelle giornate di domenica degli esercizi commerciali di vicinato, ad esclusione delle attività commerciali di cui al paragrafo 1).

3) Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali nonché dei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle attività commerciali di cui al paragrafo 1.

Art.7

Dal 22 marzo 2021 e fino al 6 aprile 2021 In tutto il territorio regionale è disposto:

- il divieto di consumazione di bevande alcoliche all'aperto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, per l'intera giornata;
- il divieto di assembramento nei luoghi pubblici e aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici esercizi, esercizi commerciali e artigianali durante il consumo di alimenti e bevande;
- il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo.

Art. 8

In tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui vengono esercitate attività commerciali e artigianali che prevedono la prestazione di servizi alla persona, quali parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, tolettatori, lavanderie e tintorie, è obbligatorio da parte degli esercenti e degli operatori l'**utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati** ai sensi della normativa vigente.

È raccomandato in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui sono esercitate tutte le altre attività economiche e produttive che prevedono l'interazione con la clientela, nonché nei luoghi chiusi anche in assenza di interazione con la clientela, l'utilizzo da parte degli operatori di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati.

Art. 9

Dal 22 marzo 2021 al 6 aprile 2021, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale eserciti nel Bacino 1 e 2 della Provincia di Perugia, affidati alle Società Ishtar S.c.ar.l. e TPL Mobilità S.c.ar.l., e nel Bacino 3 della Provincia di Terni, affidati alla Società ATC&Partners S.c.ar.l., rispetteranno il livello di esercizio «non scolastico», secondo i programmi di esercizio già predisposti dalle stesse Società e consultabili sul sito [www.fsbusitalia.it](#).

Le Aziende di TPL sopra indicate dovranno adottare le misure organizzative previste dal [DPCM 14 gennaio 2021](#) e s.m.i. nonché le nuove disposizioni eventualmente adottate, garantendo il regolare trasporto degli utenti, nel rispetto della percentuale massima di capienza sugli autobus, pari al 50% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.

Art. 10

È fortemente raccomandato agli Enti locali di vigilare e porre in essere ogni utile iniziativa e attivare tutte le misure necessarie ed idonee al fine di assicurare il rispetto puntuale da parte della cittadinanza delle norme e delle prescrizioni relative alla prevenzione del contagio ed in particolare delle norme afferenti gli spostamenti consentiti ai sensi del [DPCM 2 marzo 2021](#).

Art. 11

Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 dell'ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 12 marzo 2021, n. 23 sono abrogati con decorrenza 22 marzo 2021.

Ulteriori misure emergenza da COVID – dal 13 marzo al 5 aprile 2021



Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 23 del 12 marzo 2021

Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 19 del 17/03/2021

A decorrere dal 13 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021

Art.1

In tutto il territorio regionale le **attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie e secondarie di I° e II° grado**, statali e paritarie, **si svolgono esclusivamente con modalità a distanza**. Sono sospese tutti i laboratori nelle scuole secondarie di II° grado statali e paritarie e nei corsi IeFP. Su tutta la regione è consentita l'attività in presenza nelle scuole secondarie di II° grado per gli studenti delle **classi quinte** ai fini delle prove Invalsi.

Nei Distretti Sanitari di cui all'[allegato 1](#) sono sospesi tutti i servizi socio educativi per la prima infanzia fino a 36 mesi di età – pubblici e privati di cui alla [Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30](#).

Art.2

In tutta la regione è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:

- per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dalla Regione;
- per la caccia di selezione con le modalità previste dal calendario venatorio, nel distretto di iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie autorizzate;
- per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo; ● per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d'acqua secondo il calendario approvato dalla regione.

Art. 3

In tutta la regione **sono sospese tutte le attività realizzate in presenza o in spazi aperti** o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età.

Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.

È consentita la realizzazione di attività consistenti realizzate in forma individuale inerenti a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale.

Art. 4

In tutta la regione si applicano le disposizioni dell'art. 41 del [DPCM 2 marzo 2021](#). Sono pertanto sospese: ● le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; ● l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, anche se svolte all'aperto presso i centri e circoli sportivi, pubblici e privati. Sono sospese le attività di **gare e competizioni** riconosciute di interesse dal Coni, CIP e dalle rispettive federazioni nazionali in relazione agli sport di squadra e di contatto ([provvedimento Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020](#)). Sono sospesi gli **allenamenti e la preparazione atletica** anche individualmente, sia al chiuso che all'aperto per gli atleti delle società dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto.

Art. 5

In tutta la regione, gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita, **sono obbligati** alle seguenti disposizioni: ● misurazione della temperatura; ● distanziamento interpersonale non inferiore ai 2 metri; ● pulizia e igiene ambientale almeno due volte al giorno; ● messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; ● garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d'aria tarati al massimo livello. Ai centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture assimilabili di cui all'articolo 26 comma 2 del DPCM 2 marzo 2021, si applicano le disposizioni di cui all'[allegato n. 2](#) con una capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori.

Art.6

È vietata l'apertura dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica degli esercizi commerciali classificati medie e grandi strutture di vendita al dettaglio, a esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi.

È vietata l'apertura nelle giornate di domenica degli esercizi commerciali di vicinato, a esclusione di farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali nonché dei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali a eccezione di farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi.

Art.7

In tutto il territorio regionale è disposto: ● il divieto di consumazione di bevande alcoliche all'aperto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, per l'intera giornata;

- il divieto di assembramento nei luoghi pubblici e aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici esercizi, esercizi commerciali e artigianali durante il consumo di alimenti e bevande;
- il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;
- il divieto di svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi e aree verdi, nonché il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.

Art. 8

In tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui vengono esercitate attività commerciali e artigianali che prevedono la prestazione di servizi alla persona, quali parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, tolettatori, lavanderie e tintorie, è obbligatorio da parte degli esercenti e degli operatori **l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati** ai sensi della normativa vigente.

È raccomandato in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui sono esercitate tutte le altre attività economiche e produttive che prevedono l'interazione con la clientela, nonché nei luoghi chiusi anche in assenza di interazione con la clientela, l'utilizzo da parte degli operatori di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati.

Art. 9

Il termine del 28 febbraio 2021, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 1 dell'Ordinanza della Presidente della Giunta regionale [n. 18 del 22 febbraio 2021](#), già prorogato con Ordinanza [n. 21 del 1° marzo 2021](#) e n. 22 del 5 marzo 2021, è ulteriormente prorogato al 14 marzo 2021. Sono confermate, fino al 14 marzo le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 1 dell'Ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 22 febbraio 2021, n. 18.

Dal 15 marzo al 5 aprile 2021, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale eserciti nel Bacino 1 e 2 della provincia di Perugia, affidati alle Società Ishtar S.c.a.r.l. e TPL Mobilità S.c.a.r.l., e nel Bacino 3 della Provincia di Terni, rispetteranno il livello di servizio «non scolastico», secondo i programmi di esercizio predisposti sul sito www.fsbusitalia.it

Art. 10

È fortemente raccomandato agli Enti locali di vigilare e porre in essere ogni utile iniziativa ed attivare tutte le misure necessarie ed idonee al fine di assicurare il rispetto puntuale da parte della cittadinanza delle norme e delle prescrizioni relative alla prevenzione del contagio ed in particolare delle norme afferenti gli spostamenti consentiti ai sensi del [DPCM 2 marzo 2021](#).

[OPGR n. 23 – 12 marzo 2021](#)

Ulteriori misure emergenza da COVID – dal 6 marzo al 21 marzo 2021



Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 5 marzo 2021

Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 16 del 10/03/2021

A decorrere dal 6 marzo 2021 e fino al 21 marzo 2021

OPGR n. 22 – 5 marzo 2021

Art.1

Nei comuni della Provincia di Perugia le attività scolastiche, didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. **Sono sospese tutte le attività laboratoriali** nelle scuole secondarie di 2° grado statali e paritarie e nei corsi IEFEP.

Nei comuni della Provincia di Terni le attività didattiche delle scuole secondarie di 2° grado, statali e paritarie sono svolte in presenza nella misura del 50% degli studenti.

Su tutto il territorio regionale è consentita l'attività in presenza delle scuole di 2° grado per gli studenti delle classi V ai fini delle prove INVALSI.

Art.2

In tutto il territorio regionale è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza domicilio o abitazione:

- per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dalla Regione;
- per la caccia di selezione con le modalità previste dal calendario venatorio, nel distretto di iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie autorizzate;
- per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo; per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d'acqua secondo il calendario approvato dalla regione.

Art. 3

In tutto il territorio regionale **sono sospese tutte le attività realizzate in presenza o in spazi aperti** o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.

Nei comuni della Provincia di Terni è consentita la realizzazione delle attività consistenti realizzate in forma individuale inerenti a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere nel rispetto delle norme sul distanziamento interpersonale.

Art. 4

Sono sospese in tutto il territorio regionale le attività di cui all'art. 41 del [DPCM 14 gennaio 2021](#): le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali; l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, anche se svolte all'aperto presso i centri e circoli sportivi, pubblici e privati. Sono sospese tutte le attività di **gare e competizioni** riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Coni, CIP e dalle rispettive federazioni nazionali in relazione agli sport di squadra e di contatto ([provvedimento Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020](#)). Sono sospesi gli **allenamenti e la preparazione atletica** anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti per gli atleti delle società dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto.

Art. 5

In tutta la regione, gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita, sono obbligati alle seguenti disposizioni: ● misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di media e grande superficie; ● mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore ai 2 metri; ● garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura; ● obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti monouso. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento; ● garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d'aria tarati al massimo livello.

Art.6

È vietata l'apertura dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica di tutti gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi strutture di vendita al dettaglio a esclusione delle farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi. È vietata l'apertura dalle ore 14 del sabato e nella giornata di domenica di ogni attività commerciale esercitata su aree pubbliche a esclusione dei generi alimentari, e prodotti agricoli e florovivaistici.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali nonché dei mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali a eccezione di farmacie, para farmacie, presidi sanitari, generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, edicole, librerie, tabacchi.

Art.7

In tutto il territorio regionale è disposto:

- il divieto di consumazione di bevande alcoliche all'aperto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, per l'intera giornata;

- il divieto di assembramento nei luoghi pubblici e aperti al pubblico nonché in prossimità di pubblici esercizi, esercizi commerciali e artigianali durante il consumo di alimenti e bevande;
- il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie dalle ore 18.00 alle ore 05.00 del giorno successivo;
- il divieto di svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi e aree verdi, nonché il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.

Art. 8

In tutti i luoghi chiusi del territorio regionale in cui vengono esercitate attività commerciali e artigianali che prevedono la prestazione di servizi alla persona, quali parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori, tolettatori, lavanderie e tintorie, è obbligatorio da parte degli esercenti e degli operatori **l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati** ai sensi della normativa vigente. **È raccomandato in tutti i luoghi chiusi del territorio regionale** in cui sono esercitate tutte le altre attività economiche e produttive che prevedono l'interazione con la clientela, nonché nei luoghi chiusi anche in assenza di interazione con la clientela, l'utilizzo da parte degli operatori di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati.

Art. 9

Il termine del 28 febbraio 2021, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 1 dell'Ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. [18 del 22 febbraio 2021](#), già prorogato con Ordinanza n. [21 del 1° marzo 2021](#). Sono confermate, per il periodo dal 6 marzo 2021 al 21 marzo 2021, le disposizioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 1 dell'Ordinanza della Presidente della Giunta regionale del 22 febbraio 2021, n. 18.

Art.10

1. La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria, ai Sindaci dell'Umbria, al Comando regionale dei Carabinieri forestali, al Dirigente dell'Ufficio Scastico Regionale e al CONI Umbria.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Disposizioni sul Trasporto Pubblico Locale - dal 1° al 5 marzo 2021



Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 21 del 1° marzo 2021

[Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 15 del 03/03/2021](#)

Il termine del 28 febbraio 2021, previsto ai commi 1 e 2 dell'art. 1 dell'Ordinanza [n. 18 del 22 febbraio 2021](#), è **prorogato al 5 marzo 2021**.
Sono confermate, per il periodo dal **1° marzo 2021 al 5 marzo 2021**, le disposizioni previste ai commi 3 e 4 dell'art. 1 della stessa Ordinanza 18/21
PERTANTO:

Dal 22 febbraio 2021 al 5 marzo 2021, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, **i servizi ordinari di trasporto pubblico locale eserciti nel**

Bacino 1 e 2 della Provincia di Perugia, affidati alle Società Ishtar S.c.ar.l. e TPL Mobilità S.c.ar.l.,
rispetteranno il livello di servizio «non scolastico»

mentre

nel Bacino 3 della Provincia di Terni, per lo stesso periodo (22 febbraio 2021 – 5 marzo 2021), **i servizi ordinari di trasporto pubblico locale affidati alla Società ATC&Partners S.c.a.r.l.**
rispetteranno il livello di servizio «scolastico»

secondo i programmi di esercizio già predisposti dalle stesse Società e consultabili sul sito www.fsbusitalia.it

Dal 22 febbraio al 5 marzo 2021, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale, di livello scolastico, eserciti e affidati alla Società ATC&Partners S.c.ar.l. saranno integrati, in prosecuzione, con servizi aggiunti secondo i programmi di esercizio di cui all'[Allegato 3](#) dell'Ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. [9 del 25/01/2021](#) e nel rispetto di quanto disposto con l'Ordinanza medesima.

Si stabilisce che tali servizi aggiuntivi programmati potranno essere soggetti a rimodulazioni in corso di esercizio sulla base di un accurato e continuo monitoraggio ed eventualmente sospesi qualora non più indispensabili.

Le Aziende di TPL indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 14/01/2021, garantendo il regolare trasporto degli utenti, **nel rispetto della percentuale massima di capienza degli autobus pari al 50%** dei posti consentiti.



Ulteriori misure emergenza da COVID – dall'8 al 21 febbraio 2021



Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 20 del 26 febbraio 2021

[Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 15 del 03/03/2021](#)

A decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 5 marzo 2021

Art. 1

- 1) Nel territorio dei comuni della Provincia di Perugia le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Sono sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di II° grado statali e partire e nei corsi IeFP. 2) Sono sospesi nel territorio della Provincia di Perugia tutti i servizi socio educativi della scuola dell'infanzia. 3) Tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione e da ARPAL, devono essere svolti in modalità a distanza.
- 4) Nel territorio dei comuni della Provincia di Terni, le attività didattiche delle scuole secondarie di II° grado, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca.
- 5) Su tutto il territorio regionale è consentita l'attività in presenza nelle sedi scolastiche delle scuole secondarie di II° grado per gli studenti delle classi V ai fini delle prove INVALSI.

Art.2

In tutto il territorio regionale è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza domicilio o abitazione:

- per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dalla Regione;
- per la caccia di selezione con le modalità previste dal calendario venatorio, nel distretto di iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie autorizzate;
- per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo; per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d'acqua secondo il calendario approvato dalla regione.

Art.3

In tutto il territorio regionale sono sospese tutte le attività realizzate in presenza o in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.

Art. 4

Sono sospese in tutto il territorio regionale le attività di cui all'art.1, comma 10, lettere f) e g) del [DPCM 14 gennaio 2021](#), anche svolte nei centri sportivi all'aperto; sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva. Sono sospese tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Coni, CIP e dalle rispettive federazioni nazionali in relazione agli sport di squadra e di contatto ([provvedimento Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020](#)). Sono sospesi gli allenamenti e la preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti per gli atleti delle società dilettantistiche e amatoriali.

Art. 5

In tutto il territorio regionale gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita, hanno l'obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:

- misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di media e grande superficie; • mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore ai 2 metri; • garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura; • obbligo di messa a disposizione di sistemi per la disinfezione delle mani e guanti monouso; • garanzia di ricambio di areazione naturale e di sistemi meccanici di ricambio d'aria tarati al massimo livello.



Disposizioni sul Trasporto Pubblico Locale - dal 22 al 28 febbraio 2021

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 18 del 22 febbraio 2021

[Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 24/02/2021](#)

Dal 22 febbraio 2021 al 28 febbraio 2021, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale eserciti nel

Bacino 1 e 2 della Provincia di Perugia, affidati alle Società Ishtar S.c.ar.l. e TPL Mobilità S.c.ar.l.,

rispetteranno il livello di servizio «non scolastico»

mentre

nel **Bacino 3 della Provincia di Terni**, per lo stesso periodo (22-28 febbraio 2021), i servizi ordinari di trasporto pubblico locale affidati alla Società ATC&Partners S.c.ar.l.

rispetteranno il livello di servizio «scolastico»

secondo i programmi di esercizio già predisposti dalle stesse Società e consultabili sul sito www.fsbusitalia.it

Dal 22 febbraio al 28 febbraio 2021, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale, di livello scolastico, eserciti e affidati alla Società ATC&Partners S.c.ar.l. saranno integrati, in prosecuzione, con servizi aggiunti secondo i programmi di esercizio di cui all'[Allegato 3](#) dell'ordinanza della Presidente della Giunta regionale n. [9 del 25/01/2021](#) e nel rispetto di quanto disposto con l'Ordinanza medesima.

Si stabilisce che tali servizi aggiuntivi programmati potranno essere soggetti a rimodulazioni in corso di esercizio sulla base di un accurato e continuo monitoraggio ed eventualmente sospesi qualora non più indispensabili.

Le Aziende di TPL indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 14/01/2021, garantendo il regolare trasporto degli utenti, **nel rispetto della percentuale massima di capienza degli autobus pari al 50%** dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi.



Ulteriori misure emergenza da COVID – disposizioni, proroga, abrogazione



Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 17 del 19 febbraio 2021

[Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 13 del 24/02/2021](#)

Art. 1

Sono prorogate fino al 28 febbraio 2021 le disposizioni dell'ordinanza del [6 febbraio 2021, n. 14](#) (cosiddetta zona rossa rafforzata della Prov. di Perugia e nel comune di San Venanzo in Provincia di Terni). **È prorogata** per lo stesso periodo l'ordinanza del [12 febbraio 2021, n. 16](#). **È altresì abrogato l'Allegato 1** di cui all'art. 2 dell'ordinanza del 12 febbraio, n. 16.

Dal **22 febbraio 2021** e fino al **28 febbraio 2021** nei comuni della Provincia di Perugia, nonché nel Comune di San Venanzo (TR), **sono sospese le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di II° grado statali e paritarie e nei corsi leFP.**

Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza secondo il decreto del Ministro dell'Istruzione [n. 89 del 7/08/2020](#) e l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione [n. 134 del 9/10/2020](#).

Dal 22 febbraio 2021 e fino al **28 febbraio 2021** nei comuni della Provincia di Perugia, nonché nel Comune di San Venanzo (TR), fatte salve le specifiche disposizioni di cui all'art.1 comma 10 lettera s) del [DPCM 14 gennaio 2021](#), tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione e da ARPAL Umbria devono essere svolti in modalità telematica a distanza. Le attività laboratoriali, ivi comprese le prove di laboratorio o tecnico pratiche relative agli esami finali, non possono essere svolte in presenza.

Art. 2

A decorrere dal 22 febbraio 2021 e fino al 28 febbraio 2021 su tutto il territorio regionale è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione per l'esercizio della caccia di selezione (regolamento regionale 27 luglio 1999, n. 23) nel distretto di iscrizione e nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie autorizzate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia venatoria, limitatamente ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali.

Non è consentito l'esercizio della caccia di selezione ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria.

Gli spostamenti nonché l'esercizio della caccia di selezione dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l'utilizzo dei previsti dispositivi individuali di protezione respiratoria di cui al [DPCM 14 gennaio 2021](#).



Ulteriori misure emergenza da COVID – disposizioni, proroga, abrogazione



Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 16 del 12 febbraio 2021

[Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 11 del 17/02/2021](#)

Art. 1

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5 dell'ordinanza del [22 gennaio 2021 n. 7](#)

Sono prorogate fino al 21 febbraio 2021

Il comma 2 dell'art. 3 dell'ordinanza del [6 febbraio 2021, n. 14](#)

È abrogato

Le ulteriori disposizioni di cui all'ordinanza del [6 febbraio 2021, n. 14](#)

Restano in vigore

Art. 2

A decorrere dalla data del 12 febbraio 2021, l'Allegato 1 dell'ordinanza del 6 febbraio 2021 n. 14 è sostituito dall'[Allegato 1](#) della presente ordinanza.

Art. 3

A decorrere dalla data del 12 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021 su tutto il territorio regionale le attività venatorie e complementari alla caccia e al controllo della fauna selvatica sono consentite esclusivamente:

- le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dall'amministrazione regionale;

- le attività complementari alla caccia e al controllo, quali il ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta, nell'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell'azienda, nel rispetto della normativa di settore;

- per lo svolgimento di queste attività è consentito sia lo spostamento nell'ambito del comune di residenza, domicilio o abitazione sia lo spostamento al di fuori dello stesso.

Non è consentita l'attività venatoria né l'attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria. Gli spostamenti, nonché l'esercizio di tutte le attività di cui sopra, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui al [DPCM 14 gennaio 2021](#).



Ulteriori misure emergenza da COVID – dall'8 al 21 febbraio 2021



Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 14 del 6 febbraio 2021

Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 10 del 10/02/2021

A decorrere dall'8 febbraio 2021 e fino al 21 febbraio 2021

Art. 1 - Nel territorio di tutti i comuni della Provincia di Perugia e nei comuni della Provincia di Terni indicato all'[Allegato 1](#), si applicano le disposizioni dell'art. 3, c.4 del [DPCM 14 gennaio 2021](#) sulla cosiddetta zona rossa, integrate dalle previsioni di seguito elencate:

Art.2

Le attività scolastiche di tutte le classi della scuole primarie, secondarie di 1° e 2° grado, statali e paritarie, di tutti i comuni della provincia di Perugia e dei comuni della Provincia di Terni indicati nell'[Allegato 1](#), si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Sono sospesi gli asili nido e le scuole dell'infanzia statali e paritarie. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza secondo il decreto del Ministro dell'Istruzione [n. 89 del 7/08/2020](#) e l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione [n. 134 del 9/10/2020](#).

Art.3

Per i comuni della Provincia di Perugia, nonché per i comuni della provincia di Terni di cui all'[Allegato 1](#) non si applicano le disposizioni della Ordinanza [n. 7 del 22 gennaio 2021](#). Inoltre non sono consentite le attività venatorie relative alla caccia di selezione di cui al [regolamento regionale n. 23 del 27/7/1999](#), nonché le attività complementari all'attività venatoria relativamente al ripopolamento della fauna selvatica.

Art. 4

Sono sospese in tutto il territorio regionale le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Coni, CIP e dalle rispettive federazioni nazionali in relazione agli sport di squadra e di contatto ([provvedimento Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020](#)). È altresì sospeso lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti per gli atleti che militano nelle società dilettantistiche e amatoriali.

Art. 5

È disposto: ● il divieto di consumazione di alimenti e bevande all'aperto nei luoghi pubblici e aperti al pubblico per l'intera giornata; ● il divieto di distribuzione di alimenti e bevande, mediante i distributori automatici, che affacciano nelle pubbliche vie per l'intera giornata; ● di attenersi, per l'acquisto di prodotti alimentari, al massimo a una spesa al giorno e a una persona per nucleo familiare; ● il divieto di svolgimento delle attività sportive e ludiche di gruppo, nei parchi e aree verdi, nonché il divieto di utilizzo delle aree gioco.



Attività venatoria e di controllo fauna selvatica – dal 3 al 15 febbraio 2021

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 2 febbraio 2021

[Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 05/02/2021](#)



**A partire dal 3 febbraio 2021 e fino al 15 febbraio 2021
è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:**

- per le attività **di controllo e monitoraggio della fauna selvatica** autorizzate dall'amministrazione regionale;

- **per l'esercizio della caccia** di selezione di cui [regolamento regionale 27/7/1999 n. 23](#), con le modalità del vigente calendario venatorio, **nel distretto di iscrizione e nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie autorizzate;**

- **per le attività** complementari alla caccia e al controllo, **quali il ripopolamento, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta**, nell'ambito territoriale di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione, nelle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dal concessionario dell'azienda, nel rispetto della normativa di settore.

L'attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica, la caccia di selezione e le attività complementari di cui sopra sono esercitate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia e **sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali** e, pertanto, non è consentita l'attività venatoria né l'attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria

Gli spostamenti, nonché l'esercizio di tutte le attività di cui sopra, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di cui al [DPCM 14 gennaio 2021](#).



Ospedale di Spoleto – Struttura Covid19 - Proroga ordinanza al 30 aprile 2021

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 28 gennaio 2021

[Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 05/02/2021](#)

È prorogato al 30 aprile 2021

Il termine di cui all'art. 2 dell'Ordinanza della Presidente [n. 67 del 22 ottobre 2020](#) sulla

Riconversione temporanea e parziale dello
Ospedale di Spoleto
in struttura dedicata Covid19

in linea con la durata del provvedimento di proroga dello stato di emergenza ex [DL n.2 del 14 gennaio 2021](#)

Al termine dell'emergenza verrà ripristinata la situazione ex ante tenuto conto delle indicazioni del redigendo Piano Sanitario Regionale.



Ospedale di Pantalla –Struttura Covid19 - Proroga ordinanza al 30 aprile 2021

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 11 del 28 gennaio 2021

[Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 9 del 05/02/2021](#)

È prorogato al 30 aprile 2021

Il termine di cui all'art. 2 dell'Ordinanza della Presidente [n. 66 del 22 ottobre 2020](#) sulla

Riconversione temporanea e parziale dello
Ospedale di Pantalla
in struttura dedicata Covid19

in linea con la durata del provvedimento di proroga dello stato di emergenza ex [DL n.2 del 14 gennaio 2021](#)

Al termine dell'emergenza verrà ripristinata la situazione ex ante tenuto conto delle indicazioni del redigendo Piano Sanitario Regionale.



Emanazione provvedimento contumaciale - dal 1° febbraio al 30 aprile 2021

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 10 del 25 gennaio 2021

[Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.6 del 27/01/2021](#)



A partire dal 1° febbraio 2021 e fino al 30 aprile 2021

Il Servizio di Igiene Pubblica

in quanto autorità sanitaria territorialmente competente, sulla base delle risultanze dei tamponi

provvede alla prescrizione della permanenza domiciliare

dandone comunicazione **all'interessato tramite mail** o altra modalità di comunicazione comunque tracciabile, nonché con le stesse modalità, **al medico di medicina generale, al Sindaco** del comune di residenza. Restano ferme le ulteriori modalità di comunicazione alle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Compete altresì al Servizio di Igiene Pubblica, e con le stesse modalità di cui al punto precedente l'emanazione del **provvedimento di cessazione del periodo contumaciale.**

È fatto comunque obbligo a chiunque venga a conoscenza del proprio stato di positività di adottare tutte le misure di prevenzione previste dalla normativa vigente **e di porsi in isolamento volontario sino a comunicazione ufficiale di isolamento contumaciale.**



Disposizioni sul Trasporto Pubblico Locale - dal 25 gennaio al 13 febbraio 2021

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 25 gennaio 2021



[Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.6 del 27/01/2021](#)

Si ordina che dal 25 gennaio 2021 al 13 febbraio 2021, fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i **servizi ordinari di trasporto pubblico locale saranno integrati con servizi aggiuntivi** eserciti e affidati alle Società: Ishtar S.c.ar.l., - TPL e Mobilità S.c.ar.l., - ATC&Partners S.c.ar.l., secondo i programmi di esercizio di cui agli Allegati seguenti:

Bacino 1 - Ishtar S.c.ar.l.

[Allegato 1](#)

Bacino 2 - TPL e Mobilità S.c.ar.l.

[Allegato 2](#)

Bacino 3 – ATC&Partners S.c.ar.l.

[Allegato 3](#)

Si stabilisce che per l'effettuazione dei succitati servizi aggiuntivi di TPL, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento dell'epidemia da Covid.19, **potranno essere utilizzate anche autovetture a uso terzi**. Conseguentemente i mezzi di cui all'allegato seguente, **sono autorizzati all'espletamento dei servizi aggiuntivi**.

[Allegato 4](#)

Si stabilisce che tali servizi aggiuntivi programmati potranno essere soggetti a rimodulazioni in corso di esercizio sulla base di un accurato e continuo monitoraggio ed eventualmente sospesi qualora non più indispensabili.

Le Aziende di TPL indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 14/01/2021, garantendo il regolare trasporto degli utenti, **nel rispetto della percentuale massima di capienza degli autobus pari al 50%** dei posti consentiti.



Ulteriori misure emergenza da COVID - dal 24 gennaio al 13 febbraio 2021

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 7 del 22 gennaio 2021

[Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.6 del 27/01/2021](#)



A decorrere dal 24 gennaio 2021 e fino al 13 febbraio 2021

Art. 1

- 1) Sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuate nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.
- 2) Sono consentite ai soggetti di cui sopra le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da altri soggetti pubblici afferenti alla sfera dei servizi alla persona.
- 3) È consentito a bambini e ragazzi l'accesso ai luoghi destinati all'attività ludica, ricreativa ed educativa, al chiuso o all'aria aperta, con gli operatori a cui è affidata la custodia.
- 4) È consentita da parte dei soggetti di cui al punto 1 la realizzazione di attività consistiche in presenza, esclusivamente in forma individuale, per gli ambiti delle arti musicali, teatrali, danza, attività inerenti le lingue straniere nel rispetto delle norme di prevenzione di cui al DPCM 14 gennaio 2021.

Art.2

- 1) Gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita, hanno l'obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:
 - Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore a un metro; - Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura; - Obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi di disinfezione delle mani e guanti monouso; - Garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d'aria; - Accessi regolamentati.
- 2) Ai centri commerciali di cui all'art. 29 della [L.R. 13 giugno 2014, n. 10](#), nonché ai mercati, gallerie commerciali, parchi ed altre strutture assimilabili come individuati all'art. 1, comma 10, lett. ff) del DPCM 14 gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui all'[ALLEGATO 1](#).

Art. 3

- 1) Sono sospese tutte le attività di gara e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.
- 2) È sospeso lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale, limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020. È altresì precluso per tutti l'uso delle parti comuni nonché degli spogliatoi.

Art. 4

- 1) Le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca.

Art. 5

- 1) Si applicano per i corsi di formazione realizzati presso le agenzie formative e per le attività realizzate dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), nonché a tutte le altre attività di formazione, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 10 lettera s) del [DPCM 14 gennaio 2021](#), nel rispetto delle specifiche note del Ministero dell'Istruzione.
- 2) Le attività in presenza degli organismi e soggetti privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici del Ministero della Pubblica Istruzione sono consentite in presenza per un numero massimo del 50% dei partecipanti nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e del distanziamento interpersonale di cui, tra l'altro, al DPCM 14 gennaio 2021.



Attività venatoria e di controllo fauna selvatica – dal 20 al 31 gennaio 2021

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 6 del 20 gennaio 2021

[Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.6 del 27/01/2021](#)



**A partire dal 20 gennaio e fino al 31 gennaio 2021
è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:**

- per le attività **di controllo della fauna selvatica** autorizzate dall'amministrazione regionale;

- per l'esercizio dell'**attività venatoria nell'ambito territoriale** di caccia di residenza venatorio ovvero di iscrizione, **compresa la caccia da appostamento fisso, e tutte le attività complementari alla caccia e al controllo**, (es.: addestramento e allevamento cani, recupero degli ungulati feriti e trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta) nel rispetto della normativa di settore;

- per l'**esercizio venatorio all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie**, in quanto autorizzati dal concessionario dell'azienda, nel rispetto della normativa di settore.

L'attività venatoria e l'attività di controllo della fauna selvatica di cui al punto precedente sono esercitate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia venatoria e **sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali** e, pertanto, non è consentita l'attività venatoria né l'attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria, anche nel caso di domicilio o abitazione all'interno del territorio regionale.

Gli spostamenti, nonché l'esercizio di tutte le attività venatorie e di controllo, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.



Ulteriori misure emergenza da COVID - dal 16 al 23 gennaio 2021



Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 15 gennaio 2021

[Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 20/01/2021](#)

A decorrere dal 16 gennaio e fino al 23 gennaio 2021

Art. 1

1) Sono sospese tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. **Sono vietati** per lo stesso periodo i **giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce** effettuate nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.

2) Sono consentite ai soggetti di cui sopra le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da altri soggetti pubblici afferenti alla sfera dei servizi alla persona.

3) È consentita da parte dei soggetti di cui al comma 1 la realizzazione di attività corsistiche in presenza, esclusivamente in forma individuale, relativamente a titolo esemplificativo e non esaustivo agli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e del distanziamento interpersonale di cui al DPCM 14 gennaio 2021.

Art.2

1) Gli esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita, hanno l'obbligo di rispettare le seguenti disposizioni:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale non inferiore a un metro; - Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura; - Obbligo di messa a disposizione della clientela di sistemi di disinfezione delle mani e guanti monouso; - Garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d'aria; - Accessi regolamentati.

2) Ai centri commerciali di cui all'art. 29 della [L.R. 13 giugno 2014, n. 10](#), nonché ai mercati, gallerie commerciali, parchi ed altre strutture assimilabili come individuati all'art. 1, comma 10, lett. ff) del DPCM 14 gennaio 2021 si applicano le disposizioni di cui all'[ALLEGATO 1](#).

Art. 3

1) Sono sospese tutte le attività di gara e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.

2) È sospeso lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale, limitatamente agli atleti di età inferiore ai 18 anni che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche e amatoriali degli sport di squadra e di contatto come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020. È altresì precluso per tutti l'uso delle parti comuni nonché degli spogliatoi.

Art. 4

1) Si applicano per i corsi di formazione realizzati presso le agenzie formative e per le attività realizzate dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS), nonché a tutte le altre attività di formazione, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 10 lettera s) del [DPCM 14 gennaio 2021](#), nel rispetto delle specifiche note del Ministero dell'Istruzione nonché del «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

2) Le attività in presenza degli organismi e soggetti privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione sono consentite esclusivamente in forma individuale nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e del distanziamento interpersonale di cui, tra l'altro, al DPCM 14 gennaio 2021.



Disposizioni sul Trasporto Pubblico Locale - dal 16 al 23 gennaio 2021

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 4 del 15 gennaio 2021



[Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n. 4 del 20/01/2021](#)

Il termine del 15 gennaio 2021, previsto dal comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2021 è prorogato al 23 gennaio 2021. È confermato quanto già disposto ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2021. Pertanto:

Si ordina che dal 16 al 23 gennaio 2021

fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i servizi ordinari di trasporto pubblico locale saranno integrati con servizi aggiuntivi eserciti e affidati alle Società: Ishtar S.c.ar.l., - TPL e Mobilità S.c.ar.l., - ATC&Partners S.c.ar.l., secondo i programmi di esercizio di cui agli Allegati seguenti:

Bacino 1 - Ishtar S.c.ar.l.

[Allegato 1](#)

Bacino 2 - TPL e Mobilità S.c.ar.l.

[Allegato 2](#)

Bacino 3 – ATC&Partners S.c.ar.l.

[Allegato 3](#)

Si stabilisce che per l'effettuazione dei succitati servizi aggiuntivi di TPL, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della epidemia da Covid.19, **potranno essere utilizzate anche autovetture a uso terzi**. Conseguentemente i mezzi di cui all'allegato seguente, **sono autorizzati all'espletamento dei servizi aggiuntivi**.

[Allegato 4](#)

Si stabilisce che tali servizi aggiuntivi programmati potranno essere soggetti a rimodulazioni in corso di esercizio sulla base di un accurato e continuo monitoraggio e eventualmente sospesi qualora non più indispensabili.

Le Aziende di TPL indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 31/12/2020 e DPCM 5/01/2021, garantendo il regolare trasporto degli utenti, nel rispetto della percentuale massima di capienza degli autobus pari al 50% dei posti consentiti.



Modalità a distanza Scuole secondarie di secondo grado – dall'11 al 23 gennaio 2021



Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 3 dell'8 gennaio 2021

[Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.3 del 13/01/2021](#)

**A decorrere dal giorno 11 gennaio 2021 e fino al giorno 23 gennaio 2021
le attività scolastiche e didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie,
si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.**

Resta salva la possibilità di svolgere attività didattica in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. [89 del 7 agosto 2020](#), e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione [134 del 9 ottobre 2020](#),

garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

Le presenti disposizioni si applicano anche agli studenti iscritti per l'anno formativo 2020/2021 ai corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso le agenzie formative e gli istituti professionali statali in regime di sussidiarietà.



Attività venatoria e di controllo fauna selvatica – 9 e 10 gennaio 2021



Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 7 gennaio 2021

[Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.3 del 13/01/2021](#)

**Nelle giornate del 9 e 10 gennaio 2021
è consentito lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione:**

- per le attività **di controllo della fauna selvatica** autorizzate dall'amministrazione regionale;

- per l'esercizio dell'**attività venatoria nell'ambito territoriale** di caccia di residenza venatorio ovvero di iscrizione, **compresa la caccia da appostamento fisso, e tutte le attività complementari alla caccia e al controllo**, (es.: addestramento e allevamento cani, recupero degli ungulati feriti e trasporto e trattamento delle carcasse presso gli appositi centri di raccolta) nel rispetto della normativa di settore;

- per l'**esercizio venatorio all'interno delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie**, in quanto autorizzati dal concessionario dell'azienda, nel rispetto della normativa di settore.

L'attività venatoria e l'attività di controllo della fauna selvatica di cui al punto precedente sono esercitate nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia venatoria e **sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Umbria ed esclusivamente all'interno dei confini amministrativi regionali** e, pertanto, non è consentita l'attività venatoria né l'attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Umbria, anche nel caso di domicilio o abitazione all'interno del territorio regionale.

Gli spostamenti, nonché l'esercizio di tutte le attività venatorie e di controllo, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l'utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.



Disposizioni sul Trasporto Pubblico Locale - dal 7 al 15 gennaio 2021

Ordinanza Presidente della Giunta Regionale n. 1 del 7 gennaio 2021



[Consulta il documento nel Bollettino Ufficiale n.3 del 13/01/2021](#)

Si ordina che dal 7 al 15 gennaio 2021

fatte salve eventuali proroghe o rettifiche, i **servizi ordinari di trasporto pubblico locale saranno integrati con servizi aggiuntivi** eserciti e affidati alle Società: Ishtar S.c.ar.l., - TPL e Mobilità S.c.ar.l., - ATC&Partners S.c.ar.l., secondo i programmi di esercizio di cui agli Allegati seguenti:

Bacino 1 - Ishtar S.c.ar.l.

[Allegato 1](#)

Bacino 2 - TPL e Mobilità S.c.ar.l.

[Allegato 2](#)

Bacino 3 - ATC&Partners S.c.ar.l.

[Allegato 3](#)

Si stabilisce che per l'effettuazione dei succitati servizi aggiuntivi di TPL, al fine di contemperare le esigenze di mobilità e le misure di contenimento della epidemia da Covid.19, **potranno essere utilizzate anche autovetture a uso terzi**. Conseguentemente i mezzi di cui all'allegato seguente, **sono autorizzati all'espletamento dei servizi aggiuntivi**.

[Allegato 4](#)

Si stabilisce che tali servizi aggiuntivi programmati potranno essere soggetti a rimodulazioni in corso di esercizio sulla base di un accurato e continuo monitoraggio e eventualmente sospesi qualora non più indispensabili.

Le Aziende di TPL indicate dovranno adottare misure organizzative per rendere efficaci le disposizioni in materia di trasporto pubblico previste dal DPCM 31/12/2020 e DPCM 5/01/2021, garantendo il regolare trasporto degli utenti, nel rispetto della percentuale massima di capienza degli autobus pari al 50% dei posti consentiti.



N° e Data	ORDINANZE DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE che si aggiungono agli atti emanati a livello nazionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sito istituzionale: : http://www.regione.umbria.it/ordinanze-documenti-e-decreti-coronavirus	Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Umbria
n. 27 2 aprile	Ordinanza n.27 del 2 aprile 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID. Allegato 1	
n. 26 26 marzo	Ordinanza n.26 del 26 marzo 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.	

N° e Data	ORDINANZE DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE che si aggiungono agli atti emanati a livello nazionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sito istituzionale : http://www.regione.umbria.it/ordinanze-documenti-e-decreti-coronavirus	Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Umbria
n. 25 19 marzo 2021	Ordinanza n.25 del 19 marzo 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID. Allegato1 - Allegato2	
n. 23 12 marzo 2021	Ordinanza n.23 del 12 marzo 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID. Allegato 1 - Allegato 2	n. 19 del 17/03/2021
n. 22 5 marzo 2021	Ordinanza n.22 del 5 marzo 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID. Allegato 1	n. 16 del 10/03/2021
n. 21 1 marzo 2021	Ordinanza n.21 del 1 marzo 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in tema di Trasporto pubblico locale, per il periodo dal 1 marzo 2021 al 5 marzo 2021.	n. 15 del 03/03/2021
n. 20 26 febbraio 2021	Ordinanza n. 20 del 26 febbraio 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID. Allegato 1	n. 15 del 03/03/2021
n. 18 22 febbraio 2021	Ordinanza n.18 del 22 febbraio 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in tema di Trasporto pubblico locale, per il periodo dal 22 febbraio 2021 al 28 febbraio 2021.	n. 13 del 24/02/2021
n. 17 19 febbraio 2021	Ordinanza n.17 del 19 febbraio 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.	n. 13 del 24/02/2021

N° e Data	ORDINANZE DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE che si aggiungono agli atti emanati a livello nazionale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Sito istituzionale: : http://www.regione.umbria.it/ordinanze-documenti-e-decreti-coronavirus	Pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regione Umbria
n. 16 12 febbraio 2021	Ordinanza n.16 del 12 febbraio 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID Allegato 1	n. 11 del 17/02/2021
n. 14 8 febbraio 2021	Ordinanza n.14 del 6 febbraio 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID nei comuni della Provincia di Perugia ed in determinati comuni della Provincia di Terni Allegato 1	n. 10 del 10/02/2021
n. 13 2 febbraio 2021	Ordinanza n.13 del 2 febbraio 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID	n. 9 del 05/02/2021
n. 12 28 gennaio 2021	Ordinanza n.12 del 28 gennaio 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID. Proroga termine Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 67 del 22 ottobre 2020. Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Spoleto in struttura dedicata covid19	n. 9 del 05/02/2021
n. 11 28 gennaio 2021	Ordinanza n.11 del 28 gennaio 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID. Proroga termine Ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 66 del 22 ottobre 2020. Riconversione temporanea e parziale Ospedale di Pantalla in struttura dedicata covid19	n. 9 del 05/02/2021
n. 10 25 gennaio 2021	Ordinanza n.10 del 25 gennaio 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID. Emanazione provvedimento contumaciale	n.6 del 27/01/2021
n. 9 25 gennaio 2021	Ordinanza n.9 del 25 gennaio 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in tema di Trasporto pubblico locale, per il periodo dal 25 gennaio al 13 febbraio 2021 - Allegato 1 - Bacino 1 - Ishtar S.c.ar.l. - Allegato 2 - Bacino 2 - TPL e Mobilità S.c.ar.l. Allegato 3 - Bacino 3 – ATC&Partners S.c.ar.l. Allegato 4 - Bacino 1 - Ishtar S.c.ar.l.	n.6 del 27/01/2021

N° e Data	(segue dalla pagina precedente) ORDINANZE DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA Sito istituzionale: http://www.regione.umbria.it/ordinanze-documenti-e-decreti-coronavirus	Pubblicazione BUR
n. 7 20 gennaio 2021	Ordinanza n.7 del 22 gennaio 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID. Allegato 1 - Misure per centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture assimilabili di cui all'articolo 1 comma 10) lettera ff) del DPCM 14 gennaio 2021.	n.6 del 27/01/2021
n. 6 20 gennaio 2021	Ordinanza n.6 del 20 gennaio 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.	n.6 del 27/01/2021
n. 5 15 gennaio 2021	Ordinanza n.5 del 15 gennaio 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID. Allegato 1 - Misure per centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali, ed altre strutture assimilabili di cui all'articolo 1 comma 10) lettera ff) del DPCM 14 gennaio 2021.	n. 4 del 20/01/2021
n. 4 15 gennaio 2021	Ordinanza n.4 del 15 gennaio 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in tema di Trasporto pubblico locale, per il periodo dal 16 al 23 gennaio 2021.	n. 4 del 20/01/2021
n. 3 8 gennaio 2021	Ordinanza n.3 del 8 gennaio 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.	n.3 del 13/01/2021
n. 2 7 gennaio 2021	Ordinanza n.2 del 7 gennaio 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID.	n.3 del 13/01/2021
n. 1 7 gennaio 2021	Ordinanza n.1 del 7 gennaio 2021 - Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in tema di Trasporto pubblico locale, per il periodo dal 7 al 15 gennaio 2021. - Allegato 1 BACINO 1 - ISHTAR SCARL - Allegato 2 BACINO 2 - TPL Mobilità SCARL - Allegato 3 BACINO 3 - ATC & Partners SCARL - Allegato 4 BACINO 1 - ISHTAR SCARL	n.3 del 13/01/2021

**RACCOLTA DEGLI ATTI RECANTI MISURE URGENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE
in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19**
Sito GAZZETTA UFFICIALE: <https://www.gazzettaufficiale.it/dettaglioArea/12>

**Link alla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**

[Raccolta degli atti emanati dal GOVERNO](#)

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/;jsessionid=fNMWHgji+Fm2+UzRkFXYbw_.ntc-as3-guri2a?areaNode=13

[Raccolta degli atti emanati dal DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE](#)

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/;jsessionid=fNMWHgji+Fm2+UzRkFXYbw_.ntc-as3-guri2a?areaNode=14

[Raccolta degli atti emanati dal MINISTERO DELLA SALUTE](#)

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/;jsessionid=fNMWHgji+Fm2+UzRkFXYbw_.ntc-as3-guri2a?areaNode=17

[Raccolta degli atti emanati dal MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE](#)

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/;jsessionid=fNMWHgji+Fm2+UzRkFXYbw_.ntc-as3-guri2a?areaNode=18

[Raccolta degli atti emanati dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO](#)

https://www.gazzettaufficiale.it/attiAssociati/1/;jsessionid=fNMWHgji+Fm2+UzRkFXYbw_.ntc-as3-guri2a?areaNode=18



Regione Umbria



**LA VERA
PROTEZIONE
È CIVILE.
DONA ORA**

IT 84 W 02008 03033 000105889866

EMERGENZA COVID-19